

XLIX^a SEDUTA

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1935 - Anno XIV

(32° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	1730
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (672).	Pag.	1733
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'autorità militare » (772).		1752
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1400, che estende ai concorsi ad ufficiale in servizio permanente effettivo, la facoltà prevista dall'articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per l'ammissione agli impieghi civili » (803).		1752
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1488, che modifica il Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, per disciplinare i casi di assenza o di impedimento del presidente dell'Azienda dei Magazzini generali di Fiume » (810).		1753
« Approvazione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini nel commercio internazionale e del relativo Protocollo di firma. Atti stipulati in Roma il 5 giugno 1935 » (827).		1753
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 726, concernente il divieto della fabbricazione e vendita degli spaghi e cordami di juta » (830).		1753
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1310, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, delle fiale di vetro neutro per iniezioni, nonchè delle ampolle e dei recipienti di vetro neutro » (831).		1753
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1309, che proroga il termine per la concessione dei benefici fiscali ai danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII » (833).		1754

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1482, recante provvedimenti di carattere straordinario per assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla Ferrovia Sangritana concessa all'industria privata » (836).		1754
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1483, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato » (837).		1754
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'8° censimento generale della popolazione » (840).		1754
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1594, concernente proroga al 31 dicembre 1935-XIV dei poteri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. » (841).		1755
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1574, riflettente l'aumento di cinquanta posti negli ultimi gradi del ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione coloniale » (842).		1757
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1602, relativo all'istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Eritrea e in Somalia » (843).		1757
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1782, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma mediante scambio di Note il 31 luglio 1935, allo scopo di evitare il pagamento delle imposte dirette (eccettuate quelle immobiliari) alle scuole primarie e serali italiane in Svizzera e svizzere in Italia, purchè non perseguano scopo lucrativo » (845).		1757
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, concernente il nuovo ordinamento degli organi provinciali per il turismo » (847).		1757
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'istituzione di un Ente di diritto pubblico, denominato "Azienda Carboni Italiani" (A. C. A. I.), con sede in Roma » (848).		1758

« Approvazione delle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935:

1° Convenzione per la lotta contro le malattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione ammessa;

2° Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale;

3° Convenzione per l'esportazione e la importazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte » (856) 1758

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1729, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e l'Austria del 1° luglio 1935 che modifica e completa l'Accordo fra i due Paesi del 14 maggio 1934 nonché il relativo "Avenant" del 4 gennaio 1935 » (858) 1758

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1817, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1935 fra l'Italia e l'Austria mediante scambio di Note per l'importazione in Italia in esenzione di dazio doganale durante il semestre 1° ottobre 1935-30 marzo 1936 di determinati quantitativi di ghisa e di acciaio in blocchi » (859) 1759

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1832, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste per la garanzia sui crediti per affari di esportazione, firmato in Roma il 15 giugno 1935 - Anno XIII » (860) 1759

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 905, che porta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 305, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1249, recante provvidenze a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1935 » (866) 1760

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1330, recante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta » (867) 1760

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1494, col quale sono state soppresse le Borse merci » (868) 1760

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1821, riguardante l'assegnazione straordinaria al bilancio della marina di lire 414.000.000 per nuove costruzioni navali » (872) 1760

(Discussione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, che reca disposizioni per l'eliminazione dai registri di consistenza di partite relative a beni devoluti allo Stato per debito di imposte e per il recupero delle contribuzioni fondiari indebitamente pagate su tali beni » (747) 1746

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze* 1748

FACCHINETTI, *relatore* 1748

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra » (770) 1749

DE MARCHI 1750

SANI NAVARRA 1751

DE VECCHI DI VAL CISMON, *ministro dell'educazione nazionale* 1752

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 932, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Modena a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa » (863) 1759

MARCO ARTURO VICINI 1760

(Presentazione) 1731, 1732

Offerta delle medaglie dei senatori all'Esercito:

PRESIDENTE 1732

Relazioni:

(Presentazione) 1731, 1769

Ringraziamenti 1730

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 1755, 1761

La seduta è aperta alle ore 15.

BONARDI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bennicelli per giorni 3; Cogliolo per giorni 3; Falcioni per giorni 3; Gaio per giorni 3; Leicht per giorni 2; Libertini Pasquale per giorni 5; Millosevich per giorni 1; Moresco per giorni 3; Mori per giorni 3; Romano Avezzana per giorni 3; Romei Longhena per giorni 2; Ruffo di Calabria per giorni 3; Spiller per giorni 3; Strampelli per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei defunti senatori Manfroni e Rocco ho ricevuto le seguenti lettere di ringraziamento per le onoranze rese agli illustri estinti.

« Roma, 18 dicembre 1935-XIV.

« A nome della famiglia del compianto senatore Manfroni, ringrazio delle parole con le quali l'E. V. ha voluto commemorare in Senato il caro nostro scomparso.

« Con ossequio.

« Dev.mo MARIO BARUCHELLO ».

« Roma, 18 dicembre 1935-XIV.

« Eccellenza,

« Le nobili ed elevate parole da lei pronunziate in Senato per Alfredo — estremo tributo alla memoria del grande scomparso — mi sono state di vero conforto.

« La ringrazio del pensiero gentile, Eccellenza, per avermi inviato il resoconto ufficiale del discorso. In questa occasione non voglio mancare di dirle che ad attestare la partecipazione spirituale di Lui al commovente plebiscito d'amore alla Patria, ho creduto di rimettere a S. E. il Capo del Governo, l'offerta del suo medagliere.

« Con molti cordiali saluti.

« EMMA ROCCO ».

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bonardi di dar lettura di un elenco di disegni di legge e di relazioni presentati alla Presidenza.

BONARDI, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1964, concernente il trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore (892).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1935-XIII, n. 1493, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica (893).

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, numero 1627, concernente l'istituzione di un'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dello Stato (894).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari (895).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1536, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii minerali e di taluni residui della loro distillazione (896).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1715, concernente modificazioni delle aliquote di tassa vendita su taluni oli minerali e loro residui (897).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 1965, concernente l'impiego di alcool come carburante (898).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1165, che determina il

trattamento doganale degli zuccheri di 1^a e 2^a classe fino al 31 ottobre 1936 (899).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia, stipulata in Roma il 10 luglio 1935 — Anno XIII (900).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1923, riguardante concessione di sussidio nella spesa occorrente per i lavori di fognatura nella parte alta della città di Trieste (901).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1898, recante provvidenze a favore delle località danneggiate da alluvioni nelle provincie di Alessandria, Savona e Napoli (902).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, concernente la disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici (903).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso (904).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1454, concernente provvedimenti per il personale del già Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia (905).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, riguardante la corresponsione di assegni di malattia al personale delle ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso (906).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2023, contenente norme per la vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico (907).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, contenente norme per regolare la pubblicità dei prezzi degli alberghi (908).

RELAZIONI.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1757, concernente le norme per l'amministrazione e la contabilità del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo (694). — *Rel. MAZZOCOLO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1907, relativo al collocamento fuori ruolo del personale della Milizia nazionale della strada destinato in Colonia per i servizi di istituto (877). — *Rel. MAZZUCCO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1252, recante variazioni di tasse ad alcune categorie di marconigrammi (809). — *Rel. RUSSO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

20 giugno 1935—XIII, n. 1446, riguardante il finanziamento della costruzione di una nuova caserma dei pompieri e dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di Palermo (834). — *Relatore* RUSSO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935—XIII, n. 1648, recante storno di somma occorrente per i lavori di allargamento della Via San Nicolò degli Scalzi in Palermo (844). — *Rel.* RUSSO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935—XIII, n. 1964, concernente il trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore (892). — *Rel.* GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1935—XIII, n. 1493, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica (893). — *Rel.* FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935—XIV, n. 1965, concernente l'impiego di alcool come carburante (898). — *Relatore* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935—XIII, n. 1898, recante provvidenze a favore delle località danneggiate da alluvioni nelle provincie di Alessandria, Savona e Napoli (902). — *Rel.* COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935—XIII, n. 1573, concernente la disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici (903). — *Rel.* CIAN.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935—XIII, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso (904). — *Rel.* SALVATORE GATTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935—XIII, n. 1988, riguardante la corresponsione di assegni di malattia al personale delle ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso (906). — *Relatore* VALAGUSSA.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1935—XIII, n. 1627, concernente l'istituzione di un'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da Società, Istituti ed Enti diversi dallo Stato (894). — *Rel.* BROGLIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935—XIII, n. 1227, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche, ed ulteriori facilitazioni in materia di tasse di registro per i trasferimenti di fondi rustici gravati da mutui ipotecari (895). — *Relatore* MARESCALCHI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935—XIII, n. 1536, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e di taluni residui della loro distillazione (896). — *Rel.* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935—XIII, n. 1715, concernente

modificazioni delle aliquote di tassa vendita su taluni oli minerali e loro residui (897). — *Relatore* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935—XIII, n. 1923, riguardante concessione di sussidio nella spesa occorrente per i lavori di fognatura nella parte alta della città di Trieste (901). — *Rel.* REGGIO.

Dagli Uffici centrali:

Approvazione della Convenzione (con Protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia, concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935 (854). — *Rel.* GIANNINI.

Approvazione dell'Accordo italo-olandese stipulato, mediante scambio di Note, in Roma, il 20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due Paesi, con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori (855). — *Rel.* GIANNINI.

Proroga dei termini di attuazione del piano regolatore di risanamento del quartiere del « Sass » in Trento ed esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati in dipendenza del piano stesso (853). — *Rel.* TOLOMEI.

Dalla Commissione delle tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935—XIII, n. 1165, che determina il trattamento doganale degli zuccheri di 1ª e 2ª classe fino al 31 ottobre 1936 (899). — *Rel.* LUCIOLLI.

Presentazione di disegni di legge

COBOLLI-GIGLI, *ministro dei lavori pubblici.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COBOLLI-GIGLI, *ministro dei lavori pubblici.*
Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione del piano di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina, in Terni (909).

Agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di risanamento dei quartieri centrali e della località Vanzo di Padova (910).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Offerta delle medaglie dei senatori all'Erario.

PRESIDENTE. Come ebbi a preannunziare nella seduta del 9 corrente, ho avuto l'onore di versare al Segretario del Partito Nazionale Fascista, preposto alla raccolta dell'oro per la Patria, n. 565 medagliette senatoriali offerte all'erario.

Alla iniziativa hanno aderito le Loro Altezze i Principi Reali e 414 membri di questa Assemblea

su 419 che la compongono oltre i Principi Reali stessi. Alcuni senatori avevano già consegnato le loro medagliette ai Fasci locali; altri, avendole smarrite, hanno versato al Senato una quantità equivalente di oro. Degli uni e degli altri è tenuto conto nel novero.

Da molti colleghi già appartenenti all'altro ramo del Parlamento sono state versate 219 medagliette da deputato, che ho rimesso al Presidente della Camera.

178 medagliette senatoriali sono state donate da famiglie di senatori defunti. Leggo l'elenco dei nomi di questi, perchè è molto bello potere associare la memoria di tanti uomini illustri, molti dei quali furono veramente onore e vanto del Senato, a una manifestazione così significativa di solidarietà nazionale e di ardente fiducia nel diritto e nei destini della Patria:

Giuseppe Cesare Abba, Giuseppe Albini, Nicola Amore, Angelo Annaratone, Pasquale Atenolfi, Giovanni Baccelli, Pietro Baccelli, Nicola Balenzano, Luigi Beria d'Argentine, Pietro Bertarelli, Alfredo Bertesi, Annibale Boni, Lelio Bonin Longare, Giovanni Bruzzo, Tito Cacace, Lorenzo Camerano, Pompeo Campello, Giovanni Capellini, Giosue Carducci, Gennaro Carissimo, Angelo Carminati, Enrico Caselli, Carlo Cataldi, Pacifico Ceresa, Cesare Cerruti, Marcello Cerruti, Antonio Cippico, Arturo Cittadini, Antonio Civelli, Enrico Cocchia, Domenico Comparetti, Enrico Corradini, Camillo Corsi, Pietro Cotti, Enrico Cruciani Alibrandi, Giacomo Curreno, Giuseppe D'Alì, Nicola D'Alife (Gaetani), Giuseppe D'Andrea, Mansueto De Amicis, Luigi De Crechio, Alberto Dallolio, Litterio De Gregorio, Alberto Del Bono, Giuseppe De Marinis, Antonio De Tullio, Ulisse Dini, Antonino Di Prampero, Enrico D'Ovidio, Vincenzo Errante, Luigi Giuseppe Faravelli, Cesare Ferrero di Cambiano, Carlo Figoli, Giuseppe Fiorelli, Leopoldo Franchetti, G. Galeazzo Frigerio, Giuseppe Gadda, Giuseppe Garneri, Gerino Gerini, Roberto Ghiglianovich, Gaetano Giardino, Leopoldo Giunti, Vettor Giusti del Giardino, Giovanni Goiran, Alessandro Guiccioli, Ignazio Guiccioli, Rodolfo Lanciani, Ignazio Larussa (1798-1873), Ignazio Larussa (1869-1935), Leonardo Larussa, Adolfo Leris, Ulderico Levi, Luigi Mainoni d'Intignano, Ettore Marchiafava, Ernesto Marsaglia, Massimiliano Martinelli, Ernesto Martinez, Federico Martini, Tommaso Martini, Paolo Mattei Gentili, Nicola Melodia, Enrico Millo, Umberto Montanari, Giulio Monteverde, Raffaello Nasini, Gaetano Negri, Augusto Nomis di Cossilla, Paolo

Orengo, Luigi Orlando, Paolo Orsi, Luigi Orsini, Tito Orsini, Antonio Pacinotti, Giuseppe Pasolini, Pier Desiderio Pasolini, Cesare Pastore, Raniero Paulucci di Calboli, Giovanni Pavoni, Carlo Peppi, Vincenzo Pericoli, Emilio Perrone, Giuseppe Perrucchetti, Ernesto Pestalozza, Agostino Petitti Bagliani di Roreto, Settimio Piacentini, Erasmo Piaggio, Silvestro Picardi, Diego Pignatelli, Vincenzo Pipitone, Vittorio Polacco, Alessandro Porro, Domenico Primerano, Vittorio Puntoni, Oronzo Quarta, Pio Rajna, Corrado Ricci, Augusto Righi, Baldo Rossi, Girolamo Rossi, Ernesto Salvia, Michele Scherillo, Giuseppe Schiminà di S. Elia, Luigi Simonetta, Pietro Sormani, Enrico Soulier, Angelo Spera, Beniamino Spirito, Gianforte Suardi, Diego Tajani, Edoardo Talamo, Nino Tamassia, Antonio Tami, Giuseppe Tanari, Luigi Tanari, Giuseppe Tornielli, Giuseppe Vacca, Diogene Valotti, Giulio Vigoni, Giuseppe Vigoni, Guido Visconti di Modrone, Uberto Visconti di Modrone, Leone Wollemborg, Luigi Zappi, Cesare Zanolini, Luigi Ziliotto, Vittorio Zoppi, Ernesto Artom.

Ai quali nomi si deve aggiungere quello di Giacomo Puccini, anche se, nominato senatore, non potè prestare giuramento.

La rievocazione di queste figure care e luminose, che per volere dei consanguinei sono idealmente partecipi della nostra manifestazione, dimostra come la Patria sia veramente la comunione dei viventi coi trapassati e coi venturi: dei trapassati che ebbero la nostra stessa fede nell'Italia e nel suo avvenire, e dei venturi per i quali lottiamo e lotteremo con tutta la Nazione, nella certezza di preparare le vie del domani a un'Italia sempre più grande e potente. (*Vivissimi applausi*).

Approvazione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 672).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario, legge lo Stampato N. 672.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34.

Art. 1. — Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	25.699.939.015,59
delle quali furono riscosse		23.073.862.884,20
e rimasero da riscuote	L.	2.626.076.131,39

(Approvato).

Art. 2. — Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	28.137.322.083,57
delle quali furono pagate		22.661.777.282,20
e rimasero da pagare	L.	5.475.544.801,37

(Approvato).

Art. 3. — Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	18.056.596.221,51
Spesa		24.433.546.490,27
Disavanzo effettivo	L.	— 6.376.950.268,76

Movimento di capitali.

Entrata	L.	7.643.342.794,08
Spesa		3.703.775.593,30
Differenza	L.	+ 3.939.567.200,78

Riepilogo generale.

Entrata	L.	25.699.939.015,59
Spesa		28.137.322.083,57
Disavanzo finale	L.	— 2.437.383.067,98

(Approvato).

Entrate e spese residue dell'esercizio 1932-33 ed esercizi precedenti.

Art. 4. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	5.046.251.827,03
delle quali furono riscosse		2.439.761.501,78
e rimasero da riscuotere	L.	2.606.490.325,25

(Approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

Art. 5. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-1933 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L.	7.725.712.830,73
delle quali furono pagate	4.557.075.961,22
e rimasero da pagare L.	3.168.636.869,51
(Approvato).	=====

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34.

Art. 6. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (articolo 1) L.	2.626.076.131,39
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	2.606.490.325,25
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del riassunto generale)	428.143.669,04
Residui attivi al 30 giugno 1934 L.	5.660.710.125,68
(Approvato).	=====

Art. 7. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (articolo 2) L.	5.475.544.801,37
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) .	3.168.636.869,51
Residui passivi al 30 giugno 1934 L.	8.644.181.670,88
(Approvato).	=====

Situazione finanziaria.

Art. 8. — È accertato nella somma di lire 15.316.952.008,84 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1933-34, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Entrate dell'esercizio finanziario 1933-34	25.699.939.015,59	Disavanzo finanziario al 1° luglio 1933	12.966.521.983,16
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:		Spse dell'esercizio finanziario 1933-1934	28.137.322.083,57
Accertati:		Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:	
al 1° luglio 1933 L. 7.845.138.801,31		Accertati:	
al 30 giug. 1934 » 7.725.712.830,73		al 1° luglio 1933 L. 5.078.652.543,20	
-----	119.425.970,58	al 30 giug. 1934 » 5.046.251.827,03	
		-----	32.400.716,17
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1934	15.316.952.008,84	Discarichi amministrativi a favore di tesoriere per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale	72.212,11
	41.136.316.995,01		41.136.316.995,01

(Approvato).

Disposizioni speciali.

Art. 9. — Sono stabiliti nella somma di lire 72.212,11 i discarichi consentiti nell'esercizio 1933-34, ai tesoriери, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(Approvato).

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Art. 10. — Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 869.663.074,09
delle quali furono riscosse 862.384.165,21

e rimasero da riscuotere L. 7.278.908,88
=====

(Approvato).

Art. 11. — Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 869.663.074,09
delle quali furono pagate 632.124.279,36

e rimasero da pagare L. 237.538.791,73
=====

(Approvato).

Art. 12. — Le entrate dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in . . . L. 18.286.994,11
delle quali furono riscosse 15.757.842,67

e rimasero la riscuotere L. 2.529.151,44
=====

(Approvato).

Art. 13. — Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L. 193.655.347,13
delle quali furono pagate 187.499.759,37

e rimasero da pagare L. 6.155.587,76
=====

(Approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

Art. 14. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 10)	L.	7.278.908,88
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 12)		2.529.151,44
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)		7.282.324,16
Residui attivi al 30 giugno 1934	L.	17.090.384,48
(Approvato).		=====

Art. 15. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 11)	L.	237.538.794,73
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13)		6.155.587,76
Residui passivi al 30 giugno 1934	L.	243.694.382,49
(Approvato).		=====

Art. 16. — La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1933-34, risulta come appresso:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Differenza attiva al 30 giugno 1933	228 —	Spese dell'esercizio 1933-34 . . .	869.663.074,09
Entrate dell'esercizio 1933-34	869.663.074,09	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:	
Pareggio nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:		Accertati:	
Accertati:		al 1° luglio 1933 L. 18.287.222,12	
al 1° luglio 1933. L. 193.655.347,13		al 30 giugno 1934 » 18.286.994,11	
al 30 giugno 1934 » 193.655.347,13			
Differenza passiva al 30 giugno 1934	0,01		228,01
	869.663.302,10		869.663.302,10

(Approvato).

Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 17. — Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate, nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in

L.	31.536.410,65
delle quali furono riscosse	25.467.959,86
e rimasero da riscuotere	L. 6.068.450,79
	=====

(Approvato).

Discussioni, f. 232

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

Art. 18. — Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 27.472.996,51
delle quali furono pagate 11.913.802,30

e rimasero da pagare L. 15.559.194,21

(Approvato).

Art. 19. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, restano determinate in L. 7.175.873,41
delle quali furono riscosse 7.173.904,41

e rimasero da riscuotere L. 1.969 —

(Approvato).

Art. 20. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, restano determinate in L. 25.664.709,49
delle quali furono pagate 22.140.828,15

e rimasero da pagare L. 3.523.881,34

(Approvato).

Art. 21. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 17) L. 6.068.450,79
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 19) 1.969 —
Somme riscosse e non versate (colonna s) del riepilogo dell'entrata —

Residui attivi al 30 giugno 1934 L. 6.070.419,79

(Approvato).

Art. 22. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 18) L. 15.559.194,21
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) 3.523.881,34

Residui passivi al 30 giugno 1934 L. 19.083.075,55

(Approvato).

Art. 23. — È accertata nella somma di lire 4.718.682,77 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1933-34, risultante dai seguenti dati:

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Entrate dell'esercizio finanziario 1933-34	31.536.410,65	Differenza passiva al 30 giugno 1933	6.867.940,41
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1932-33:		Spese dell'esercizio finanziario 1933 - 1934	27.472.996,51
Accertati:		Diminuzione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 1932-33:	
al 1° luglio 1933 . L. 25.696.533,99		Accertati:	
al 30 giugno 1934. » 25.664.709,49	31.824,50	al 1° luglio 1933 . L. 7.183.853,41	
		al 30 giugno 1934 » 7.175.873,41	7.980 —
Differenza passiva al 30 giugno 1934	4.718.682,77	Prelevamento dal conto corrente	1.938.001 —
	36.286.917,92		36.286.917,92

(Approvato).

Amministrazione del Fondo per il culto.

Art. 24. — Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno in L. 87.775.068,64

delle quali furono riscosse 79.995.254,24

e rimasero da riscuotere L. 7.779.814,40

=====

(Approvato).

Art. 25. — Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 93.760.371,86

delle quali furono pagate 76.145.148,08

e rimasero da pagare L. 17.618.223,78

=====

(Approvato).

Art. 26. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L. 12.772.786,92

delle quali furono riscosse 571.720,58

e rimasero da riscuotere L. 12.201.066,34

=====

(Approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

Art. 27. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L.	13.709.223,72
delle quali furono pagate	11.360.917,03
e rimasero da pagare L.	2.348.306,69
	=====

(Approvato).

Art. 28. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 24) L.	7.779.814,40
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 26)	12.201.066,34
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . . .	4.436,71
Residui attivi al 30 giugno 1934 L.	19.985.317,45
	=====

(Approvato).

Art. 29. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 25) L.	17.618.223,78
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27)	2.348.306,69
Residui passivi al 30 giugno 1934 L.	19.966.530,47
	=====

(Approvato).

Art. 30. — È accertata nella somma di lire 9.215.589,96 la differenza attiva del conto finanziario della Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1933-34, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Differenza attiva al 1° luglio 1933	8.673.427,77	Spese dell'esercizio finanziario 1933-34	93.763.371,86
Entrate dell'esercizio finanziario 1933-34	87.775.068,64	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:		Accertati:	
Accertati:		al 1° luglio 1933. L. 13.679.078,15	
al 1° luglio 1933 . L. 21.145.980,36		al 30 giugno 1934 » 12.772.786,92	906.291,23
al 30 giugno 1934. » 13.709.223,72	7.436.756,64	Differenza attiva al 30 giugno 1934	9.215.589,96

	103.885.253,05		103.885.253,05

(Approvato).

Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Art. 31. — Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in L. 2.680.863,31
 delle quali furono riscosse 2.635.476,61
 e rimasero da riscuotere L. 45.386,70
 =====

(Approvato).

Art. 32. — Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 2.973.608,44
 delle quali furono pagate 1.734.024,08
 e rimasero da pagare L. 1.239.584,36
 =====

(Approvato).

Art. 33. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L. 49.275,45
 delle quali furono riscosse 13.378,33
 e rimasero da riscuotere L. 35.897,12
 =====

(Approvato).

Art. 34. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L. 2.706.700,31
 delle quali furono pagate 866.205,47
 e rimasero da pagare L. 1.840.494,84
 =====

(Approvato).

Art. 35. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 31) L. 45.386,70
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 33) 35.897,12
 Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) 333,23
 Residui attivi al 30 giugno 1934 L. 80.950,59
 =====

(Approvato).

Art. 36. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 32) L. 1.239.584,36
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articoli 34) 1.840.494,84
 Residui passivi al 30 giugno 1934 L. 3.080.079,20
 =====

(Approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

Art. 37. — È accertata nella somma di lire 16.538,79 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1933-34, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Entrate dell'esercizio finanziario 1933-34	2.680.863,31	Differenza passiva al 1º luglio 1933	17.176,92
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1932-33, cioè:		Spese dell'esercizio finanziario 1933-34	2.973.608,44
Accertati:		Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1932-33:	
al 1º luglio 1933 . L. 3.000.363,57		Accertati:	
al 30 giugno 1934 . » 2.706.700,31	293.663,26	al 1º luglio 1933. . L. 49.555,45	
Differenza passiva al 30 giugno 1934	16.538,79	al 30 giugno 1934 . » 49.275,45	280 —
	2.991.065,36		2.991.065,36

(Approvato).

Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali.

Art. 38. — Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno

in	L.	7.747.442,13
delle quali furono riscosse		7.420.101,12
e rimasero da riscuotere	L.	327.341,01

(Approvato).

Art. 39. — Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in

delle quali furono pagate	L.	8.009.741,09
		3.523.257,12
e rimasero da pagare	L.	4.486.483,97

(Approvato).

Art. 40. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in

delle quali furono riscosse	L.	1.416.065,17
		536.713,08
e rimasero da riscuotere	L.	879.352,09

(Approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

Art. 41. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in L.	2.538.322,32
delle quali furono pagate	1.705.653,47
e rimasero da pagare L.	832.668,85
(Approvato).	=====

Art. 42. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:	
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (articolo 38) L.	327.341,01
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 40)	879.352,09
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del conto consuntivo)	3.776,07
Residui attivi al 30 giugno 1934 L.	1.210.469,17
(Approvato).	=====

Art. 43. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:	
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio (articolo 39) L.	4.486.483,97
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42)	832.668,85
Residui passivi al 30 giugno 1934 L.	5.319.152,82
(Approvato).	=====

Art. 44. — È accertata nella somma di lire 1.853.631, 28, la differenza attiva del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell'esercizio 1933-34, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Differenza attiva al 30 giugno 1933	1.819.789,88	Spese dell'esercizio 1933-34	8.009.741,09
Entrate dell'esercizio finanziario 1933-34	7.747.442,13	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1932-33:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1932-33:		Accertati:	
Accertati:		al 1° luglio 1933 . L. 1.525.466,16	
al 1° luglio 1933 . L. 2.943.863,47		al 30 giugno 1934. » 1.416.065,17	109.400,99
al 30 giugno 1934 . » 2.538.322,32	405.541,35	Differenza attiva al 30 giugno 1934	1.853.631,28
	9.972.773,36		9.972.773,36

(Approvato).

Azienda autonoma statale della strada.

Art. 45. — Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in L. 490.478.428,68
delle quali furono riscosse 382.182.440,46

e rimasero da riscuotere L. 108.295.988,19
=====

(Approvato).

Art. 46. — Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 490.478.428,68
delle quali furono pagate 374.233.158,28

e rimasero da pagare L. 116.245.270,40
=====

(Approvato).

Art. 47. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L. 178.418.342,33
delle quali furono riscosse 90.005.671,82

e rimasero da riscuotere L. 88.412.670,51
=====

(Approvato).

Art. 48. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L. 223.117.655,08
delle quali furono pagate 109.083.213,70

e rimasero da pagare L. 114.034.441,38
=====

(Approvato).

Art. 49. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 45) L. 108.295.988,19
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 47) 88.412.670,51
Somme riscosse e non versate (colonna s del conto consuntivo) —

Residui attivi al 30 giugno 1934 L. 196.708.658,70
=====

(Approvato).

Art. 50. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 46) L. 116.245.270,40
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48) 114.034.441,38

Residui passivi al 30 giugno 1934 L. 230.279.711,78
=====

(Approvato).

Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Art. 51. — Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, in L. 18.502.861,43
delle quali furono riscosse 12.568.181,08
e rimasero da riscuotere L. 5.934.680,35
=====

(Approvato).

Art. 52. — Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 18.347.194,91
delle quali furono pagate 10.483.133,03
e rimasero da pagare L. 7.864.061,88
=====

(Approvato).

Art. 53. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L. 7.690.812,30
delle quali furono riscosse 6.232.543,30
e rimasero da riscuotere L. 1.458.269 —
=====

(Approvato).

Art. 54. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate in L. 20.681.303,97
delle quali furono pagate 6.656.186,93
e rimasero da pagare L. 14.025.117,04
=====

(Approvato).

Art. 55. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 51) L.	5.934.680,35
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 53)	1.458.269 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata) . . .	1.540.430,03
Residui attivi al 30 giugno 1934 L.	8.933.379,38
	=====

(Approvato).

Art. 56. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 52) L.	7.864.061,88
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 54)	14.025.117,04
Residui passivi al 30 giugno 1934 L.	21.889.178,92
	=====

(Approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

Art. 57. — È accertata nella somma di lire 7.941.585,95 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda delle foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1933-34, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Entrate dell'esercizio finanziario 1933-34	18.502.861,43	Differenza passiva al 1° luglio 1933	5.814.798,19
Diminuzione nei residui passivi:		Spese dell'esercizio finanziario 1933-34	20.681.303,97
Accertati:		Residui attivi:	
al 1° luglio 1933 . L. 20.732.958,75		Accertati:	
al 30 giugno 1934. » 20.681.303,97	51.654,78	al 1° luglio 1933 . L. 7.690.812,30	
		al 30 giugno 1934. » 7.690.812,30	
Differenza passiva al 30 giugno 1934	7.941.585,95		—
	26.496.102,16		26.496.102,16

(Approvato).

Archivi notarili.

Art. 58. — È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1933-34, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L. 19.416.161,14
Spesa	17.986.860,17
Differenza +	L. 1.429.300,97

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, che reca disposizioni per la eliminazione dai registri di consistenza di partite relative a beni devoluti allo Stato per debito di imposte e per il recupero delle contribuzioni fondiare indebitamente pagate su tali beni » (N. 747).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, che reca disposizioni per la eliminazione dai registri di consistenza di partite relative a beni devoluti allo Stato per debito di imposte e per il recupero delle contribuzioni fondiare indebitamente pagate su tali beni ».

A questo disegno di legge la Commissione per la conversione dei decreti-legge ha apportato degli emendamenti.

Chiedo all'onorevole Ministro se consente che la discussione si apra sul testo modificato dalla Commissione.

THAON DI REVEL, ministro delle finanze.
Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bonardi di dar lettura del disegno di legge nel testo della Commissione.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, che reca disposizioni per la eliminazione dai registri di consistenza di partite relative ai beni devoluti allo stato per debito di imposte e per il recupero delle contribu-

zioni fondiari indebitamente pagate su tali beni, con le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Le Intendenze di finanza accerteranno, in base alle risultanze dei registri di consistenza dei beni devoluti al Demanio per debiti d'imposta, tutte quelle partite che riguardano beni devoluti allo Stato da oltre un trentennio, di cui lo Stato non ha mai preso possesso, e che nel nuovo catasto non figurano intestati al Demanio, e procederanno senz'altro alla loro eliminazione dai detti registri di consistenza ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Per i beni devoluti per debito d'imposte entro il trentennio, che nel nuovo catasto non figurano più intestati al Demanio, qualora gli attuali possessori si dichiarassero disposti a rimborsare allo Stato stesso le imposte e le altre contribuzioni indebitamente pagate, le Intendenze di finanza, ove la riscossione del credito, dagli elementi a loro conoscenza, possa sembrare garantita ed ove ricorrano speciali motivi, potranno consentire dilazioni al pagamento, estensibili sino ad un biennio, senza corresponsione d'interessi e senza particolare garanzia ».

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 1935-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità assoluta e urgente di eliminare dai registri di consistenza i beni devoluti per debito d'imposte, di cui lo Stato non ha preso mai possesso, e di dettare norme per il recupero delle contribuzioni fondiari su detti beni, indebitamente pagate dallo Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le Intendenze di finanza accerteranno, in base alle risultanze dei registri di consistenza dei beni devoluti al Demanio per debiti di imposte, tutte quelle partite che riguardano beni devoluti allo Stato da oltre un trentennio, di cui lo Stato non ha mai preso possesso, e che nei registri del nuovo catasto non figurano intestati al Demanio.

Le Intendenze di finanza determineranno, per

i beni di cui al precedente comma, le imposte e contributi vari indebitamente pagati dallo Stato entro il trentennio e faranno invitare i debitori ad effettuarne il rimborso, consentendo, ove la riscossione del credito possa, dagli elementi a loro conoscenza, sembrare garantita ed ove ricorrano speciali motivi, dilazioni al pagamento, estensibili fino ad un biennio, senza corresponsione di interessi e senza particolare garanzia.

Art. 2. — Per i beni devoluti per debito d'imposte entro il trentennio, che nel nuovo catasto non figurano più intestati al patrimonio dello Stato, qualora gli attuali possessori si dichiarassero disposti a rimborsare allo Stato stesso le imposte e le altre contribuzioni indebitamente pagate, le Intendenze di finanza, ove la riscossione del credito, dagli elementi a loro conoscenza, possa sembrare garantita ed ove ricorrano speciali motivi, potranno consentire dilazioni al pagamento, estensibili fino ad un biennio, senza corresponsione di interessi e senza particolare garanzia.

Art. 3. — Gli atti occorrenti per le dilazioni di cui ai precedenti articoli saranno esenti da tasse di bollo e di registro.

Art. 4. — Qualora per i beni considerati dal presente decreto le Intendenze di finanza non ritenessero opportuno, per la riconosciuta insolvenza dei debitori, di intentare atti esecutivi per il recupero delle imposte e dei contributi vari corrisposti dallo Stato, e, per i beni di cui all'articolo 2, non ravvisassero la convenienza di affrontare le spese necessarie per la presa di possesso, proporranno al Ministero delle finanze la eliminazione dei beni stessi dai registri di consistenza.

La eliminazione delle relative partite sarà autorizzata dal Ministro per le finanze con propri decreti.

Art. 5. — Le disposizioni di cui agli articoli precedenti saranno applicate nei Distretti ancora a vecchio catasto nei quali esisteranno beni devoluti per debito d'imposte, a misura che nei Distretti stessi entrerà in conservazione il nuovo catasto.

Art. 6. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad adottare le norme occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo ed il Ministro per le finanze sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 — Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. È stato proposto dalla Commissione di aggiungere all'articolo 1° le parole: « e procederanno senz'altro alla loro eliminazione dai detti registri di consistenza ». L'articolo nel testo originario suona in questo modo: « Le intendenze di finanza accerteranno, in base alle risultanze dei registri di consistenza dei beni devoluti al Demanio per debiti di imposta, tutte quelle partite che riguardano beni devoluti allo Stato da oltre un trentennio, di cui lo Stato non ha mai preso possesso, e che nel nuovo Catasto non figurano intestati al Demanio ».

Lo scopo del provvedimento e lo scopo dell'articolo che ho letto è quello di stralciare, dall'inventario dei beni dello Stato, tutte quelle partite che per ragioni di diritto o per ragioni di economia è bene che siano eliminate perchè ingombrano soltanto, senza beneficio per le finanze, l'inventario patrimoniale dello Stato. L'articolo 1° riguarda particolarmente quelle partite che per non essere state in possesso dello Stato per oltre trent'anni, per ragioni di prescrizione sono da considerarsi di proprietà della persona che ne ha goduto il possesso. Ma al comma 2° dello stesso articolo si specifica come questo possesso possa essere contestato o meno a seconda che chi ne ha goduto il possesso abbia pagato o meno l'imposta. Se le imposte sono sempre state pagate, la partita deve senza altro essere stralciata dall'inventario e riconosciuta la libera proprietà del possessore; ma se il possessore non ha pagato l'imposta e l'ha quindi pagata lo Stato, il possesso deve essere contestato. Se si accettasse l'emendamento proposto non sarebbe possibile fare ciò e non ritengo quindi di poterlo accettare.

In quanto poi all'altro emendamento di unificare la dizione, perchè all'articolo 1 si parla di « demanio », e all'articolo 2 si parla di « patrimonio », accetto la parola « demanio ».

FACCHINETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCHINETTI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole Ministro per avere senz'altro accettato il modesto emendamento di pura forma proposto per quanto riguarda l'articolo 2. Per ciò che riguarda l'emendamento proposto all'articolo 1°, l'osservazione dell'onorevole Ministro è certamente giusta e tale da doversi prendere in seria considerazione. Però la Commissione si era fermata sulla osservazione che nell'articolo 1°, come è formulato nel testo, si dice semplicemente che « le Intendenze di finanza accerteranno, in base alle risultanze dei registri di consistenza dei beni devoluti al Demanio per debito di imposta, tutte quelle partite che riguardano beni devoluti allo Stato da oltre un trentennio, di cui lo Stato non ha

mai preso possesso, e che nel nuovo catasto non figurano intestati al Demanio ». Ma, dopo questo accertamento, si domandava la Commissione, che cosa deve fare l'Intendenza di finanza? È naturale che deve eliminare tali partite. E siccome nel caso preveduto dal successivo articolo 4° si è giustamente detto che a tale eliminazione non si può procedere se non in seguito ad un decreto del Ministro, su proposta dell'Intendente, pareva opportuno che anche nel primo caso si dicesse a chi spetta di procedere alla eliminazione stessa, e quando vi si deve procedere, affinché questa disposizione non rimanga, per così dire, campata in aria.

L'onorevole Ministro osserva che, accettando l'aggiunta proposta, si potrebbe dubitare che, nel caso preveduto dal capoverso dello stesso articolo 1°, si dovesse procedere alla eliminazione sebbene i possessori dei beni non abbiano compiuto il loro dovere col pagamento delle contribuzioni fondiarie. Come ho detto, l'osservazione ha certamente molto peso, per quanto l'aggiunta proposta nel primo comma escluderebbe la sua applicabilità al caso del 2° comma; ma io credo d'interpretare il pensiero della Commissione (mi duole che non sia presente neppure il Presidente della Commissione stessa) dichiarando che la Commissione non ha nulla in contrario a che la votazione avvenga sul testo del decreto-legge come se questo emendamento non fosse stato proposto, tanto più poi se l'onorevole Ministro volesse dichiarare che, almeno in sede di emanazione delle norme di attuazione e d'integrazione del decreto-legge che egli è autorizzato ad emanare, si possa chiarire che l'operazione materiale all'eliminazione dai registri di consistenza nel caso preveduto dal primo comma dell'articolo 1° deve essere immediatamente eseguita dall'Intendenza di finanza.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. In base alla legge sull'ordinamento della finanza spetta già all'Intendente di finanza l'esecuzione, quindi non era il caso di dirlo; mentre nel caso contemplato dall'articolo 4 la legge dice in modo specifico che l'eliminazione sarà autorizzata dal Ministro con proprio decreto. Ora quando è il caso di dirlo si dice; ove si taccia, rimane tacitamente affidato il compito all'Intendente di finanza che comunica le sue decisioni al Ministero per il coordinamento necessario dell'Inventario formale dei beni dello Stato. Ritengo quindi che la cosa sia sufficientemente chiarita.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito. La Commissione per la conversione dei decreti-legge, per mezzo del suo relatore senatore Facchinetti, aveva proposto due emendamenti sostitutivi al testo del decreto-legge. Uno al primo comma dell'articolo 1°, l'altro all'articolo 2°. L'onorevole Ministro delle finanze ha dichiarato di non poter accettare la proposta dell'emendamento sostitutivo al primo

comma dell'articolo 1^o, mentre accetta la sostituzione dell'articolo 2^o, con quello proposto dalla Commissione.

Poichè il senatore relatore ha dichiarato di rinunciare alla proposta di emendamento al primo comma dell'articolo 1^o, rimane inteso che il disegno di legge sarà votato nel testo proposto dalla Commissione, omettendo l'emendamento che era stato suggerito al primo comma dell'articolo 1^o. E quindi l'articolo unico suonerebbe così:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, che reca disposizioni per la eliminazione dai registri di consistenza di partite relative ai beni devoluti allo Stato per debito di imposte e per il recupero delle contribuzioni fondiari indebitamente pagate su tali beni, con la seguente modificazione:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Per i beni devoluti per debito d'imposte entro il trentennio, che nel nuovo catasto non figurano più intestati al Demanio, qualora gli attuali possessori si dichiarassero disposti a rimborsare allo Stato stesso le imposte e le altre contribuzioni indebitamente pagate, le Intendenze di finanza, ove la riscossione del credito, dagli elementi a loro conoscenza, possa sembrare garantita ed ove ricorrano speciali motivi, potranno consentire dilazioni al pagamento, estensibili sino ad un biennio, senza corresponsione d'interessi e senza particolare garanzia ».

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra » (N. 770).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 4 giugno 1935-XIII.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 12 giugno 1931, n. 877;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze e quello per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La Commissione consultiva per le onoranze ai Caduti in guerra è soppressa.

Art. 2. — Al Commissario del Governo per le onoranze ai Caduti in guerra è sostituito un Commissario generale straordinario per la sistemazione di tutti i cimiteri di guerra nel Regno e all'estero.

Art. 3. — Il Commissario generale è nominato con decreto del Capo del Governo, dal quale dipende direttamente. Esso ha tutti i poteri conferiti dalla legge 12 giugno 1931, n. 877, al Commissario del Governo per le onoranze ai Caduti in guerra.

In particolare, il Commissario generale provvede:

1^o al rapido completamento delle opere nel Regno ed all'estero;

2^o alla custodia e alla manutenzione delle opere, fino a quando non saranno consegnate;

3^o a prendere accordi anche direttamente con i rappresentanti dei Governi interessati per la sistemazione dei Caduti ex nemici ed alleati e dei Caduti italiani tumulati all'estero.

Art. 4. — I provvedimenti di cui ai nn. 1, 2 e 3 del precedente articolo sono di esclusiva competenza del Commissario generale straordinario, il quale prende all'uopo i necessari accordi con le singole Amministrazioni dello Stato, con le Regie Rappresentanze all'estero e con gli Enti locali.

In caso di dissenso decide il Capo del Governo.

Art. 5. — La gestione dei fondi autorizzati con la legge 12 giugno 1931, n. 877, è demandata al Commissario generale straordinario, il quale vi provvederà con la osservanza delle norme del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 6. — I contratti stipulati per lavori e forniture varie relative alla sistemazione delle sepolture militari, nonchè quelli di locazione di opera, saranno approvati e resi esecutivi dal Commissario generale straordinario quando l'importo previsto non superi i limiti indicati negli articoli 5 e 6 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Al Commissario generale straordinario mede-

simo è consentito di provvedere ai servizi ad economia quando l'importo previsto non superi il limite indicato nell'articolo 8 del Regio decreto predetto.

Art. 7. — Per tutto quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle sepolture militari italiane all'estero è data facoltà di derogare in materia di contabilità di Stato e di opere pubbliche.

Art. 8. — Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti al trasporto, ad apposito capitolo di parte straordinaria da istituire nel proprio bilancio, nella rubrica delle spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei fondi disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli scopi di cui alla citata legge 12 giugno 1931, n. 877.

Art. 9. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1935—XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

THAON DI REVEL

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

DE MARCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARCHI. Credo di interpretare il sentimento di molte famiglie, che hanno salme care e sacre raccolte nella vasta città cimiteriale di Redipuglia, esprimendo la profonda gratitudine al Capo del Governo per il suo assiduo interessamento per una sistemazione decorosa, e speriamo definitiva, di quel popolo di martiri. Molte di quelle famiglie non possono tuttavia nascondere il rammarico che quelle nostre care salme non abbiano trovato ancora il riposo definitivo.

Sono pochi mesi che molti di esse furono tolte dai cimiteri primitivi vicino ai campi dove Essi erano eroicamente caduti, deponendovi dai fratelli di armi che vi lasciarono il ricordo di una pietra e di una parola di commiato, tanto più sacra per noi, perchè era come la viva documentazione dell'attimo di eroismo che consacrava il nostro dolore. Tuttavia quel raduno di morti in una sede unica, dov'era riassunta come in unico monumento l'epopea delle armate orientali, quel raduno attorno a quel principe di Savoia che pareva anche

qui il Capo augusto delle schiere sempre presenti, parve a tutti una necessità non solo amministrativa, ma patriottica e religiosa, alla quale dovevano rassegnarsi sentimenti personali per quanto sacri.

Si credeva con ciò che i nostri morti avessero trovato il riposo definitivo. Invece ora si rivela che il terreno dove riposano ha insidie che ne minacciano la naturale dissoluzione, e molte madri hanno manifestato le loro ansie al Duce che non poteva non ascoltarle. Questa è la ragione dell'attuale progetto di legge che impone il trasporto di tutto il Cimitero in una sede vicina, dove le schiere dei morti saranno ordinate più militarmente, cioè come sotto una disciplina pareggiatrice al comando dei Capi, i cui monumenti sorgeranno alla testa delle squadre; in testa a tutti l'Augusto Capo della III Armata. Noi ci inchiniamo devoti; ma dolenti, a questo nuovo sacrificio che ci è imposto.

Mi sia permesso tuttavia esprimere qualche mia osservazione, sulla quale vorrei richiamare l'attenzione del Governo e del Commissario generale straordinario che, alle dirette dipendenze del Capo del Governo, sovrintende a tutti i cimiteri di guerra. La regione dove nacque, si può dire spontaneamente, il Cimitero di Redipuglia, perchè si trova ai piedi delle colline dove si svolsero con tanto sacrificio d'uomini i fatti di guerra, è una regione carsica, cioè di calcare fessurato, attraverso le fessure del quale è noto che le acque meteoriche penetrano e scorrono facilmente verso il basso finchè trovano uno strato impermeabile che le arresta. Le regioni più basse sono perciò più facilmente e più costantemente invase e occupate dalle acque. Questa condizione di cose deve essere stata verificata fin dal principio, e se può giustificarsi che, durante il periodo delle battaglie, non se ne sia, per le necessità del momento, tenuto conto, può meravigliare che non se ne sia tenuto conto in seguito, quando il Cimitero di Redipuglia fu scelto a campo di concentramento di tutti i morti del fronte orientale, a monumento unico del sacrificio e della vittoria. Sono pochissimi anni che venne solennemente inaugurato! Ma non perdiamo il tempo in inutili rammarichi: il male c'è e bisogna rimediare.

L'osservazione che io mi permetto di fare è solo la seguente: siamo sicuri che il pericolo e il danno non si ripeta?

Per gentilezza di S. E. il Sottosegretario di Stato per la guerra ho potuto vedere il progetto di nuova sistemazione. Il nuovo Cimitero sorgerà a brevissima distanza dall'attuale e si estenderà sul pendio del colle di Redipuglia in una solenne scalinata di tombe che ascenderà verso un Calvario. Io non conosco interamente la regione, ma essa è certamente carsica, cioè l'acqua meteorica potrà non solo penetrare in luogo, dalla superficie, ma giungere anche da grande distanza per vene sotterranee nel Carso retrostante. In condizioni normali le vene del calcare rimangono imbevute di acqua fino ad una certa altezza, di pochi metri sul livello

del mare, ma in periodo di piogge abbondanti e prolungate l'acqua, che penetra rapidamente nelle vene stesse, può salire entro di esse anche a un livello di decine e anche oltre un centinaio di metri. Mi basti ricordare la grotta di Treliciano sul Carso Triestino, dove il livello dell'acqua, in periodo di siccità, scende a circa 12 metri sul livello del mare, mentre in periodo di piogge può salire rapidamente fin oltre cento metri, riempiendo l'ampia grotta.

È sicuro che le tombe dei gradini più bassi della grande scalea, fino a una certa altezza, non saranno anche nella nuova sede costantemente o temporaneamente invase dalle acque?

Io prospetto l'eventuale pericolo ed esprimo il voto che il Regio Governo assicuri le famiglie che a questo pericolo si è pensato e che si provvederà in modo più sicuro che per il passato.

Non posso chiudere queste mie parole senza cogliere l'occasione per esprimere al relatore di questa legge, a nome di tutte le famiglie che avevano delle salme care nei cimiteri di guerra, tutta la gratitudine per l'opera di sacrificio e di devozione, di consiglio e di conforto da lui svolta, sacrificando per anni ogni sua attività di gentiluomo e di artista a questo compito pietoso di patriottica gratitudine (*Applausi*).

SANI NAVARRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI NAVARRA. L'argomento, insito in questo disegno di legge ha tale importanza e santità, che le cose scritte dal nostro collega relatore Antona Traversi, e le parole che ora ho sentito dal nostro collega senatore De Marchi, mi hanno spinto a chiedere al Presidente la parola per affermare prima di tutto che ciò che in quel Cimitero di Redipuglia (su cui ha parlato il collega De Marchi) si è fatto, si è impresso nell'animo mio da tempo fin da quando là si combatteva e fin da quando, essendo sul Carso, agli ordini dell'Augusto Principe di Savoia, Duca di Aosta, ho sentito in Lui, nei frequenti colloqui avuti, sorgere l'idea di ciò che poi è diventato un fatto. Ho visto sorgere il monumento, il cimitero, dopo la guerra; ho sentito là il discorso inaugurale che il Duca d'Aosta, alla presenza del Capo del Governo, ebbe a pronunciare, sotto l'impressione delle lacrime di quelli che erano presenti. Ho accompagnato là la salma dell'Augusto Principe, quindi sento e comprendo tutta l'importanza di ciò che vuol dire il rimuovere qualche cosa a cui è legata l'anima nostra, e specie l'anima di coloro che là hanno i loro cari, specie le madri e le spose.

Ma solo le idee sono eterne ed immutabili; le cose create dall'uomo, purtroppo, trovano nel tempo qualche cosa che le trasforma e che qualche volta le distrugge.

Quest'anno, il 24 maggio, in una triste occasione, sono andato colà con il collega Marescalchi, e già fin da allora abbiamo veduto che qualche cosa avveniva in quel terreno, qualche cosa che forse è fatale nelle terre del Carso, specie nei periodi di lunga pioggia. Qualche giorno fa ho parlato con un

collega che qui non vedo presente, il senatore Imperiali. Anche lui si era recato là in novembre e dovette constatare che il male peggiorava, e che diventava necessario ed urgente provvedere.

L'altro ieri, per la cortesia del Sottosegretario di Stato alla guerra, ci siamo trovati riuniti nel suo ufficio, col collega Antona Traversi, il collega De Marchi ed altri senatori. Abbiamo constatato attraverso fotografie ed affermazioni precise ed irrefutabili — perchè fatte da gente che non poteva alterare o aggravare la realtà — che bisogna provvedere, che non si può assolutamente riparare ciò che era stato fatto, e forse fatto male. Provvedere è un fatto, una necessità.

Ho sentito dire dal collega Antona Traversi che egli ha ricevuto lettere da madri o da persone che avevano là i loro cari, le quali si dovevano del fatto che si dovesse ancora toccare là dentro. È vero, ma abbiamo anche saputo l'altra mattina dal Sottosegretario di Stato alla guerra che al Capo del Governo erano pervenute direttamente centinaia e centinaia di lettere di madri e di vedove di caduti che chiedevano, che supplicavano d'intervenire, perchè là il male era grave, giacchè queste salme, queste urne erano invase dall'acqua.

Queste lettere, molte delle quali furono personalmente lette ed esaminate dal Capo del Governo, che voi conoscete come il più fervido assertore delle forze morali della Nazione, hanno indotto il Capo del Governo a prendere una decisione rapida, giacchè era necessario prendere subito una determinazione, affidare cioè ad una persona l'incarico di provvedere a tutto ciò che occorreva. Si trattava di creare nel luogo vicino e nella stessa regione chiamata Redipuglia un cimitero, che potesse sfidare i secoli e non offrire nulla al logorio del tempo. Anch'io mi unisco al De Marchi nella convinzione che ciò che oggi si farà non avrà assolutamente mai più bisogno di rifacimenti.

La regione che si chiama Redipuglia è conosciuta molto bene da me, per averla visitata durante la guerra; la collina su cui sorge il cimitero è segnata sulle carte con il nome di Monte Sant'Elia. Il luogo dove sorgerà il nuovo cimitero monumentale è precisamente uno dei punti in cui fu più grande la profusione di sangue da parte dei nostri soldati della Terza Armata. Quindi l'idea madre, sorta nella mente del Comandante della Terza Armata, di rimanere, anche dopo morto, presso i suoi soldati, non resta per nulla infirmata. Un dubbio che mi pare insito nelle parole della relazione e che io stesso sento, può sorgere: che il nuovo cimitero, pur rispondendo certamente per bellezza architettonica, non risponda in tutto alle necessità del sentimento. Infatti (e noi ne abbiamo molti esempi in Italia, come a Torino la Gran Madre di Dio, a Bologna Santo Stefano, e ad Aquileia) il senso di mestizia e di orgoglio sorge più spontaneo e più profondo quando ci si trova in un monumento chiuso. La stessa impressione noi abbiamo provato quando abbiamo visitato il Sacratio dei Martiri Fascisti alla Mostra della Rivoluzione.

Questo dubbio si può forse far scomparire dalla mente, dal pensiero del nostro collega relatore, dal pensiero del collega De Marchi che ha là la salma del figliuolo; in tutti quelli, insomma, che là dovranno andare a pregare, a pensare, ad elevare il loro spirito. Non è una proposta che io faccio, perchè crederei anche irriverente di fare una proposta dove c'è una decisione del Capo del Governo, un ordine che è stato dato ad una persona della quale posso dire al collega De Marchi che ne conosco molto bene le qualità. Il generale Cei l'ho avuto ai miei ordini in guerra, ed è uno di quei comandanti che durante la guerra vivevano intimamente e continuamente con i loro soldati. Dirò a voi a titolo di ricordo che il 15 giugno, comandando egli i Fanti di « Lecce », essendovi una posizione che assolutamente non doveva cadere nelle mani del nemico nei pressi Val Bella e di Colle Rosso, a Busa del Termine, egli coi suoi soldati, formanti battaglioni di prima linea, rimase là, perchè là si doveva rimanere e di là non si doveva passare. Era legge santa e là egli è rimasto. Questo ho voluto dire, non per magnificare la figura di una persona che è stata ai miei ordini, ma solo perchè questa è la persona cui il Capo del Governo ha affidato questo incarico. È persona certamente tale che alle leggi dell'architettura farà prevalere quelle del sentimento. Ma in ogni cosa, in ogni ramo, una persona sola in un determinato momento può non rispondere alla perfezione. Io credo che se questa persona fosse, nell'esecuzione di questo decreto-legge, sorretta dal consiglio, non dico di un'altra Commissione — Dio me ne guardi e liberi dal proporre una mutazione alla disposizione data — ma sorretta da persone che possano e che abbiano l'anima là dentro, sarebbe meglio. Noi abbiamo, per esempio, dei senatori che hanno i loro cari morti là, che possono capire forse ciò che un esimio architetto può non capire o sentire come loro. Io credo che, se la persona cui oggi è stato affidato l'incarico, fosse sorretta da alcuno che dia la sicurezza che il sentimento prevalga alla perfezione architettonica di questo Cimitero, anche la grande idea che ne ha promossa la creazione, ossia l'idea del Comandante della Terza Armata, sarà sicuramente conservata nei fatti. (*Applausi*).

DE VECCHI DI VAL CISMON, *ministro della educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *ministro della educazione nazionale*. Il Governo fascista si è veduto costretto con profondo rammarico a trasportare in altra sede il Cimitero di Redipuglia, nel quale hanno riposo, con il Principe Condottiero e non mai vinto, le salme di tanti nostri camerati caduti sui campi della gloria.

La fatale condizione contraria del terreno ha reso indispensabile questo provvedimento per il rispetto stesso di quei resti gloriosi e per la loro conservazione, che ci è sacra.

Il Governo fascista è formato di uomini che hanno

gloriosamente composto nella prima sepoltura le salme di quei morti che a noi sono cari, forse, non meno che ai loro stessi consanguinei.

Per la mia voce devota di soldato, il Governo assicura i senatori De Marchi, Sani Navarra e il Senato che dei voti espressi sarà tenuto il massimo conto, come di sacra espressione del desiderio dei sopravvissuti (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'autorità militare » (N. 772).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'autorità militare ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dalla autorità militare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1400, che estende ai concorsi ad ufficiale in S. P. E. la facoltà prevista dall'articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per l'ammissione agli impieghi civili » (N. 803).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1400, che estende ai concorsi ad ufficiale in S. P. E. la facoltà prevista dall'articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per l'ammissione agli impieghi civili ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1400, che estende ai concorsi ad ufficiale del servizio permanente effettivo la facoltà prevista dall'articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per l'ammissione agli impieghi civili.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1488, che modifica il Regio decreto legge 29 settembre 1927, n. 2716, per disciplinare i casi di assenza o di impedimento del presidente dell'Azienda dei Magazzini generali di Fiume » (N. 810).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1488, che modifica il Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, per disciplinare i casi di assenza o di impedimento del presidente della Azienda dei magazzini generali di Fiume ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1488, che modifica il Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, per disciplinare i casi di assenza o di impedimento del presidente dell'Azienda dei Magazzini generali di Fiume.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini nel commercio internazionale e del relativo Protocollo di firma, Atti stipulati in Roma il 5 giugno 1935 » (N. 827).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini nel commercio internazionale e del relativo Protocollo di firma, Atti stipulati in Roma il 5 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*, legge lo Stampato N. 827.

PRESIDENTE. È aperta la discussione gene-

rale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini nel commercio internazionale ed al relativo Protocollo di firma; Atti stipulati in Roma il 5 giugno 1935.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 11 della Convenzione anzidetta.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 726, concernente il divieto della fabbricazione e vendita degli spaghetti e cordami di juta » (N. 830).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 726, concernente il divieto della fabbricazione e vendita degli spaghetti e cordami di juta ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 726, concernente il divieto della fabbricazione e vendita degli spaghetti e cordami di juta.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1310, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, delle fiale di vetro neutro per iniezioni, nonché delle ampole e dei recipienti di vetro neutro » (N. 831).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1310, relativo alla disciplina della produzione

e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, delle fiale di vetro neutro per iniezioni, nonchè delle ampole e dei recipienti di vetro neutro ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1310, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, delle fiale di vetro neutro per iniezioni, nonchè delle ampole e dei recipienti di vetro neutro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1309, che proroga il termine per la concessione di benefici fiscali ai danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII » (N. 833).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1309, che proroga il termine per la concessione di benefici fiscali ai danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1309, che proroga il termine per la concessione di benefici fiscali ai danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1482, recante provvedimenti di carattere straordinario per assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla Ferrovia Sangritana concessa all'industria privata » (Numero 836).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1482, recante provvedimenti di carattere stra-

ordinario per assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla Ferrovia Sangritana concessa all'industria privata ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1482, recante provvedimenti di carattere straordinario per assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla ferrovia Sangritana concessa all'industria privata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1483, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della Ferrovia Arezzo-Fossato » (N. 837).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1483, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della Ferrovia Arezzo-Fossato ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1483, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'8° censimento generale della popolazione » (N. 840).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'8° censimento generale della popolazione ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'8° censimento generale della popolazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1594, concernente proroga al 31 dicembre 1935-XIV dei poteri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. » (N. 841).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1594, concernente proroga al 31 dicembre 1935-XIV dei poteri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1594, col quale vengono prorogati al 31 dicembre 1935-XIV i poteri del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Nazionale L. U. C. E.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Aldi Mai, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzilai, Bazan, Bensa, Bergamasco, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto,

Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi, Brusati, Burzagli.

Calisse, Campolongo, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Centurione Scotti, Cesareo, Chimienti, Cian, Cicconetti, Ciruolo, Colonna, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Ancora, De Bono, De Capitani D'Arzago, De Marchi, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vecchi di Val Cison, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Ducci.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Falck, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Forges Davanzati, Fosechini, Frascchetti.

Galimberti, Gallenga, Gasperini Gino, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuria, Giuriati, Gonzaga, Grazioli, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Libertini Gesualdo, Lissia, Longhi.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Marescaletti Arturo, Marozzi, Marracino, Martin-Frankin, Mattioli Pasqualini, Mazzocco, Mazzucco, Miari de Cumani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Niscastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Peglion, Perla, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Pinto, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Porro Carlo, Pozzo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Rubino, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scialoja, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Supino.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tournon, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (672):

Senatori votanti	194
Favorevoli	190
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1920, che reca disposizioni per la eliminazione dai registri di consistenza di partite relative a beni devoluti allo Stato per debito di imposte e per il recupero delle contribuzioni fondiariae indebitamente pagate su tali beni (747):

Senatori votanti	194
Favorevoli	190
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra (770):

Senatori votanti	194
Favorevoli	185
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'autorità militare (772):

Senatori votanti	194
Favorevoli	189
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1400, che estende ai concorsi ad ufficiale in S. P. E. la facoltà prevista dall'articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per l'ammissione agli impieghi civili (803):

Senatori votanti	194
Favorevoli	190
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1488, che modifica il Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, per disciplinare i casi di assenza o di impedimento del presidente dell'Azienda dei Magazzini generali di Fiume (810):

Senatori votanti	194
Favorevoli	190
Contrari	4

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini nel commercio internazionale ed al relativo Protocollo di firma, Atti stipulati in Roma il 5 giugno 1935 (827):

Senatori votanti	194
Favorevoli	188
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 726, concernente il divieto della fabbricazione e vendita degli spaghi e cordami di juta (830):

Senatori votanti	194
Favorevoli	188
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1310, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, delle fiale di vetro neutro per iniezioni, nonché delle ampole e dei recipienti di vetro neutro (831):

Senatori votanti	194
Favorevoli	190
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1309, che proroga il termine per la concessione di benefici fiscali ai danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII (833):

Senatori votanti	194
Favorevoli	190
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1482, recante provvedimenti di carattere straordinario per assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla Ferrovia Sangritana concessa all'industria privata (836):

Senatori votanti	194
Favorevoli	190
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1483, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della Ferrovia Arezzo-Fossato (837):

Senatori votanti	194
Favorevoli	190
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'8° censimento generale della popolazione (840):

Senatori votanti	194
Favorevoli	191
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1594, concernente proroga al 31 dicembre 1935-XIV dei poteri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale L.U.C.E. (841):

Senatori votanti	194
Favorevoli	192
Contrari	2

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1574, riflettente l'aumento di cinquanta posti negli ultimi gradi del ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione coloniale » (N. 842).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1574, riflettente l'aumento di cinquanta posti negli ultimi gradi del ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione coloniale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1574, riflettente l'aumento di cinquanta posti negli ultimi gradi del ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione coloniale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1602, relativo alla istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Eritrea e in Somalia » (N. 843).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1602, relativo alla istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Eritrea e in Somalia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1602, relativo alla istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Eritrea e in Somalia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1782, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma mediante scambio di Note il 31 luglio 1935, allo scopo di evitare il pagamento delle imposte dirette (eccettuate quelle immobiliari) alle scuole primarie e serali italiane in Svizzera e svizzere in Italia, purchè non perseguano scopo lucrativo » (N. 845).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1782, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma mediante scambio di Note il 31 luglio 1935, allo scopo di evitare il pagamento delle imposte dirette (eccettuate quelle immobiliari) alle scuole primarie e serali italiane in Svizzera e svizzere in Italia, purchè non perseguano scopo lucrativo ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1782, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma mediante scambio di Note il 31 luglio 1935, allo scopo di evitare il pagamento delle imposte dirette (eccettuate quelle immobiliari) alle scuole primarie e serali italiane in Svizzera e svizzere in Italia, purchè non perseguano scopo lucrativo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, concernente il nuovo ordinamento degli organi provinciali per il turismo » (N. 847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII,

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

n. 1425, concernente il nuovo ordinamento degli organi provinciali per il turismo ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, concernente il nuovo ordinamento degli organi provinciali per il turismo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'istituzione di un Ente di diritto pubblico denominato " Azienda Carboni Italiani " (A. CA. I.), con sede in Roma » (N. 848).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'istituzione di un Ente di diritto pubblico denominato « Azienda Carboni Italiani » (A. CA. I.), con sede in Roma ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente la istituzione di un ente di diritto pubblico denominato « Azienda Carboni Italiani » (A. CA. I.), con sede in Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione delle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935:

1° Convenzione per la lotta contro le malattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione annessa;

2° Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale;

3° Convenzione per l'esportazione e la importazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte » (N. 856).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione

delle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935:

« 1° Convenzione per la lotta contro le malattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione annessa;

« 2° Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale;

« 3° Convenzione per l'esportazione e l'importazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*, legge lo Stampato N. 856.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935: 1° Convenzione per la lotta contro le malattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione annessa; 2° Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale; e 3° Convenzione per l'esportazione e l'importazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore per ciascuna delle tre Convenzioni nei modi e termini e alle condizioni rispettivamente stabiliti agli articoli 13 e seguenti della prima; 20 e seguenti della seconda e 14 e seguenti della terza.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1729, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e l'Austria del 1° luglio 1935 che modifica e completa l'Accordo fra i due Paesi del 14 maggio 1934 nonchè il relativo "Avenant" del 4 gennaio 1935 » (N. 858).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1729, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e l'Austria del 1° luglio 1935 che modifica e completa l'Accordo fra i due

Paesi del 14 maggio 1934 nonchè il relativo *Avenant* del 4 gennaio 1935 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1729, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e l'Austria del 1° luglio 1935 che modifica e completa l'Accordo fra i due Paesi del 14 maggio 1934 nonchè il relativo « *Avenant* » del 4 gennaio 1935.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1817, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1935 fra l'Italia e l'Austria mediante scambio di Note per l'importazione in Italia in esenzione di dazio doganale durante il semestre 1° ottobre 1935-30 marzo 1936 di determinati quantitativi di ghisa e di acciaio in blocchi » (N. 859).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1817, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1935 fra l'Italia e l'Austria mediante scambio di Note per l'importazione in Italia in esenzione di dazio doganale durante il semestre 1° ottobre 1935-30 marzo 1936 di determinati quantitativi di ghisa e di acciaio in blocchi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1817, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1935 fra l'Italia e l'Austria mediante scambio di Note per l'importazione in Italia in esenzione di dazio doganale durante il semestre 1° ottobre 1935-30 marzo 1936 di determinati quantitativi di ghisa e di acciaio in blocchi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1832, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste per la garanzia sui crediti per affari di esportazione, firmato in Roma il 15 giugno 1935-XIII » (Numero 860).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1832, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste per la garanzia sui crediti per affari di esportazione, firmato in Roma il 15 giugno 1935-XIII ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1832, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste per la garanzia sui crediti per affari di esportazione, firmato in Roma il 15 giugno 1935-XIII.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 932, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Modena a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa » (N. 863).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 932, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Modena a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 932, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Modena a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

VICINI MARCO ARTURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI MARCO ARTURO. Sento il dovere di dire due sole parole a nome di tutti gli agricoltori della provincia di Modena, per porgere il loro sentimento di riconoscenza al Governo per questo provvedimento che viene in aiuto della forte e laboriosa popolazione agricola della mia provincia. In realtà, come bene osserva l'onorevole relatore, l'agricoltura modenese, così progredita e fiorente, come bene può attestare l'onorevole collega Marozzi che è stato per lunghi anni Direttore della nostra Cattedra agraria, è perseguitata da qualche tempo da avverse vicende metereologiche e dall'andamento del mercato che ha colpito tre dei rami più importanti della nostra produzione agricola: la vite, il latte e l'industria suina. La provincia di Modena è stata la prima nel tempo ed è forse tuttora la prima per importanza riguardo all'istituzione delle cantine sociali e delle latterie sociali, merito soprattutto del collega Marozzi. Ma ultimamente, mentre la stagione avversa diminuiva la produzione del frumento (riguardo alla quale noi non potremo mai aspirare a raggiungere le cifre di altre provincie, perchè la nostra produzione è mista e la coltivazione della vite avviene insieme con quella del frumento), il mercato portava un gravissimo colpo anche ai nostri vini che voi forse conoscerete e la cui bontà non è ignota anche a molti di voi, al nostro latte e quindi anche ai nostri formaggi e a tutta la nostra industria casearia ed a quella suina. È pertanto veramente sentito il bisogno di questo provvedimento il quale permette di ratizzare i prestiti che sono stati fatti ai nostri agricoltori dagli istituti di credito. Così l'agricoltura modenese, per quanto provata, rimane sulla breccia e continuerà tuttora e maggiormente, per la sollecitudine dell'aiuto governativo, a svolgere la propria attività per il bene della nostra provincia e della nostra grande Patria (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 905, che porta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 305, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, numero 1249, recante provvidenze a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1935 » (N. 866).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 905, che porta modificazioni ed aggiunte al

Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 305, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1249, recante provvidenze a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1935 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 905, che porta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 305, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1249, recante provvidenze a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1935.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1330, recante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta » (N. 867).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1330, recante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1330, recante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1494, col quale sono state soppresse le Borse Merci » (N. 868).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1494, col quale sono state soppresse le Borse Merci ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1494, col quale sono state soppresse le Borse Merci.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1821, riguardante l'assegnazione straordinaria al bilancio della marina di lire 414.000.000 per nuove costruzioni navali » (N. 872).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1821, riguardante l'assegnazione straordinaria al bilancio della marina di lire 414.000.000 per nuove costruzioni navali ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1821, riguardante l'assegnazione straordinaria al bilancio della marina di lire 414.000.000 per nuove costruzioni navali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Aldi Mai, Ancona, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzilai, Bazan, Bensa, Bergamasco, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Campolongo, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Cavallero, Caviglia, Centurione Scotto, Cesareo, Chimienti, Cian, Cicconetti, Ciraolo, Colonna, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Capitani D'Arzago, De Marchi, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Ducci.

Etna.

Facchinetti, Faina, Falck, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Forges Davanzati, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuria, Giuriati, Gonzaga, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Lissia, Longhi.

Majoni, Marescalchi Arturo, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Mazzucco, Miari de Cumani, Montefinale, Montresor, Morrone.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Nucci.

Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Perla, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Pinto, Pironti, Pittacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Puja.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Rubino, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sandicchi, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scialoja, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Sitta, Solari.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1574, riflettente l'aumento di cinquanta posti negli ultimi gradi del ruolo del

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935

personale direttivo dell'Amministrazione coloniale (842):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1602, relativo alla istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Eritrea e in Somalia (843):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1782, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma mediante scambio di Note il 31 luglio 1935, allo scopo di evitare il pagamento delle imposte dirette (eccettuate quelle immobiliari) alle scuole primarie e serali italiane in Svizzera e svizzere in Italia, purchè non perseguano scopo lucrativo (845):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, concernente il nuovo ordinamento degli organi provinciali per il turismo (847):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'istituzione di un Ente di diritto pubblico, denominato « Azienda Carboni Italiani » (A. CA. I.), con sede in Roma (848):

Senatori votanti	176
Favorevoli	169
Contrari	7

Il Senato approva.

Approvazione delle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935:

1^o Convenzione per la lotta contro le malattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione annessa:

2^o Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale:

3^o Convenzione per l'esportazione e la impor-

tazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte (856):

Senatori votanti	176
Favorevoli	172
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1729, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e l'Austria del 1^o luglio 1935 che modifica e completa l'Accordo fra i due Paesi del 14 maggio 1934 nonchè il relativo « Avenant » del 4 gennaio 1935 (858):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1817, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1935 fra l'Italia e l'Austria mediante scambio di Note per l'importazione in Italia in esenzione di dazio doganale durante il semestre 1^o ottobre 1935-30 marzo 1936 di determinati quantitativi di ghisa e di acciaio in blocchi (859):

Senatori votanti	176
Favorevoli	172
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1832, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste per la garanzia sui crediti per affari di esportazione, firmato in Roma il 15 giugno 1935-XIII (860):

Senatori votanti	176
Favorevoli	170
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 932, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Modena a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa (863):

Senatori votanti	176
Favorevoli	174
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 905, che porta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 305, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1249, recante provvidenze a

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1935.

favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1935 (866):

Senatori votanti	176
Favorevoli	172
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1330, recante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta (867):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1494, col quale sono state soppresse le Borse merci (868):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1821, riguardante l'assegnazione straordinaria al bilancio della marina di lire 414.000.000 per nuove costruzioni navali (872):

Senatori votanti	176
Favorevoli	170
Contrari	6

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Felici, Mazzucco, De Marinis, Sandrini, Mazzocco e Facchinetti a presentare alcune relazioni.

FELICI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809, recante modificazioni all'ordinamento del personale postale telegrafico (873).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia stipulata in Roma il 10 luglio 1935 - Anno XIII (900).

MAZZUCCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1907, relativo al collocamento fuori ruolo del personale della Milizia nazionale della strada destinato in Colonia per i servizi di istituto (877).

DE MARINIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1675, che modifica gli assegni al personale del Ministero degli affari

esteri e dell'Addetto militare in servizio in Etiopia (862).

SANDRINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della Convenzione del 12 agosto 1935-XIII, concernente il regolamento di rapporti tra lo Stato ed il Governatorato di Roma in seguito a reciproche cessioni di beni (693).

MAZZOCOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1818, concernente la liquidazione a stralcio delle quote inesigibili della Esattoria del Governatorato di Roma per il quinquennio 1923-1927 (884).

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808, riguardante agevolazioni in materia di tasse di registro e proroga al 1° aprile 1936-XIV dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente depositi a garanzia di contratti di locazione di fabbricati (883).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Felici, Mazzucco, De Marinis, Sandrini, Mazzocco, Facchinetti della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani 20 dicembre, 36° giorno dell'assedio economico, alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1757, concernente le norme per l'amministrazione e la contabilità del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo (694);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1908, riguardante il trattamento tributario per le somministrazioni fatte dal Monopolio per l'acquisto all'estero di carbone, rame, stagno e nichel (697);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 876, che apporta modifiche alle vigenti norme sul matrimonio degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica (722);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1217, contenente modificazione alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (778);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1252, recante variazioni di tasse ad alcune categorie di marconigrammi (809);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 723, concernente facilitazioni agli automobilisti stranieri in viaggio di dipporto nel Regno (812);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2074, contenente disposizioni relative al matrimonio per procura del personale militare e di quello civile al seguito delle forze armate dello Stato, in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale (850);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1847, che ha dato approvazione alla Convenzione monetaria fra il Regno d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 15 giugno 1935 (861);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1935-XIII, n. 1724, concernente l'esenzione dalla tassa di bollo e di registro delle operazioni relative ai conferimenti di grano agli ammassi (864);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1921, recante provvedimenti per la costruzione delle città e borgate nell'Agro Pontino (865);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1922, recante disposizioni per operazioni finanziarie riguardanti le opere di bonifica (869);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1824, che porta aumenti agli organici di alcuni Corpi di ufficiali della Regia marina (870);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1874, riguardante il trattamento economico al personale della Regia marina destinato a terra nelle Colonie (871);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1860, relativo all'aumento dell'organico dei militi e degli allievi della Milizia portuaria, per la istituzione di due stazioni di servizio a Bari e a Brindisi (874);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1909, recante modificazioni alle norme per il pagamento del contributo straordinario accordato per il completamento della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo (875);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1830, concernente l'ampliamento della rete telefonica nazionale (876);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1849, col quale si autorizza la spesa di lire un milione per la costruzione di ricoveri antiaerei nella città di Messina (878);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1929, col quale si autorizza la spesa di lire 2.000.000 per il completamento dell'edificio da destinare a sede della Regia Dogana di Napoli (879);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1709, che modifica il

trattamento doganale dei lucchetti, del vetro e del cristallo in tubi, barre e canne (880);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1711, che accorda l'esenzione doganale per i miscugli in polvere di tungsteno, cobalto, carbonio e titanio, destinati alla fabbricazione di carburi di tungsteno e di cobalto (881);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1963, che istituisce una tassa di vendita sul benzolo (882);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1822, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali a favore della città di Fiume e del territorio annesso al Regno con Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 (885);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1048, recante riduzione della tassa di circolazione sugli autoveicoli (886);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, concernente la cessione obbligatoria dei crediti all'estero ed il cambio obbligatorio in buoni del Tesoro 5 per cento dei titoli italiani emessi all'estero di proprietà di cittadini ed enti italiani (887);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1685, relativo alle esenzioni fiscali per gli atti occorrenti per la cessione dei crediti e per il cambio dei titoli esteri (888);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1723, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 2 agosto 1935-XIII, n. 1513, 12 settembre 1935-XIII, n. 1674 e 23 settembre 1935-XIII, n. 1706, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (889);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, riguardante la modificazione all'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali nelle colonie (890);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1964, concernente il trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore (892).

La seduta è tolta (ore 17,40).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti